



REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Approvato nella seduta consiliare del 20 giugno 2023

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento Operativo (il “Regolamento”) disciplina l’acquisto di servizi e forniture, nonché l’affidamento di incarichi professionali, da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino (“ODCEC”).
2. L’acquisto di beni e servizi, nonché l’affidamento di incarichi professionali, da parte dell’ODCEC, sono ispirati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Le attività e i processi svolti dall’ODCEC ai fini dell’acquisto di beni e servizi, nonché dell’affidamento di incarichi professionali, s’ispirano a criteri di qualità, flessibilità, programmazione, semplificazione, trasparenza e tracciabilità, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dalla l. n. 190/2012 e dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dall’ODCEC.

Art. 2

Approvazione, integrazione e diffusione

1. Il Regolamento, così come le sue modifiche ed integrazioni, sono sottoposti all’approvazione del Consiglio dell’ODCEC.
2. Il Regolamento è pubblicato nella sezione del sito istituzionale dell’ODCEC.

Art. 3

Clausola di rinvio

1. Qualora, nel corso di validità del Regolamento, dovessero sopravvenire modifiche alla normativa applicabile alle materie da esso disciplinate, le disposizioni contenute nel Regolamento, ove incompatibili con la normativa sopravvenuta, s’intendono automaticamente inefficaci.

Art. 4

Programmazione

1. L’ODCEC può adottare un programma, preferibilmente biennale, degli acquisti di beni e servizi, per individuare le esigenze di fornitura che devono essere soddisfatte (il “Programma”).

2. Il Programma, se adottato, individua i beni e servizi necessari al miglior funzionamento dell'ODCEC, ne evidenzia il fabbisogno finanziario e ne indica, ove stimabile, la collocazione temporale nell'ambito del biennio.

Art. 5

Affidamento dei contratti di fornitura di beni e servizi

1. Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di affidamento dei contratti pubblici, l'ODCEC procede ordinariamente all'affidamento diretto per l'acquisizione di servizi e forniture per importi di valore inferiore a Euro 50.000,00, esclusa i.v.a., anche senza previo espletamento di indagini preliminari di mercato/avviso di manifestazione di interesse o richieste di preventivo, perseguendo ove possibile il principio di rotazione degli affidamenti.

2. Al fine di disporre i predetti affidamenti, l'ODCEC può ricorrere a indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali operatori economici interessati, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate ed hanno lo scopo di individuare l'operatore economico e/o gli operatori economici meglio in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante.

3. L'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture per importi di valore superiore a Euro 50.000,00, esclusa i.v.a., è disposto previa richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato.

4. La selezione tra gli operatori avviene considerando prioritariamente la componente qualitativa e, secondariamente, la componente economica. Ove ritenuto necessario, in ragione delle caratteristiche tecniche, merceologiche o commerciali della componente qualitativa, l'ODCEC può ricorrere a una commissione per la valutazione di tale componente, garantendo in ogni caso il principio di efficienza e il contenimento dei costi.

5. L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture per importi di valore superiore a Euro 50.000,00, esclusa i.v.a., è sinteticamente motivato.

Art. 6

Affidamento degli incarichi professionali

1. L'affidamento degli incarichi professionali, intendendosi per tali tutti gli incarichi a professionisti iscritti ad Albi, Ordini, Collegi ed Elenchi, comunque denominati, avviene di regola in via fiduciaria, perseguendo ove possibile il principio di rotazione degli incarichi e ferma restando, in ogni caso, l'esigenza di evitare soluzioni di continuità nei servizi e nelle prestazioni

che, per la particolare natura delle attività o del loro oggetto, richiedano, a fini di efficienza, il persistente svolgimento da parte di professionisti che abbiano maturato specifica conoscenza dei temi, delle materie e delle vicende oggetto d'incarico.

2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma precedente per importi di valore superiore ad Euro 50.000,00, esclusa i.v.a., avviene previa richiesta di preventivo ad almeno 3 (tre) professionisti, individuati mediante indagine di mercato.

3. La selezione tra i professionisti avviene considerando prioritariamente la componente concernente le esperienze e le qualificazioni professionali e, secondariamente, la componente economica.

4. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 per importi di valore superiore a Euro 50.000,00, esclusa i.v.a., è sinteticamente motivato.

Art. 7

Requisiti degli affidatari

1. In ragione del carattere istituzionale della natura e delle funzioni dell'ODCEC, gli affidatari dei contratti di lavori, servizi e forniture, per qualsiasi importo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente per il possesso della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 8

Affidamento di incarichi individuali ad esperti qualificati

1. La disciplina dettata dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali si applica anche all'affidamento di incarichi a esperti altamente qualificati, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili alla situazione giuridica propria del soggetto cui è conferito l'incarico.

Art. 9

Affidamento di incarichi di studio e ricerca

1. La disciplina dettata dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi professionali si applica altresì all'affidamento di incarichi di studio e ricerca, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili alla situazione giuridica propria del soggetto cui è conferito l'incarico.

Art. 10

Affidamenti diretti

1. Anche in deroga alle disposizioni che precedono, l'ODCEC può sempre procedere all'affidamento diretto di contratti servizi e forniture, nonché di incarichi professionali:

a) quando la procedura eventualmente esperita non abbia consentito di individuare l'operatore cui conferire l'incarico, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;

b) per attività complementari o integrative all'incarico principale, le quali, per motivi sopravvenuti o imprevisti, siano divenute necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso, a condizione che queste attività non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e che l'importo non superi il 20% dell'importo del contratto originario;

c) in casi di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;

d) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, può essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato.

2. L'ODCEC può inoltre procedere all'affidamento diretto di servizi relativi alla formazione laddove le peculiari esigenze formative degli associati e la natura specialistica delle prestazioni determinino l'esigenza di evitare soluzioni di continuità e richiedano, a fini di efficienza e di efficacia, il persistente svolgimento da parte di operatori economici che abbiano maturato specifica conoscenza dei temi e delle materie oggetto di formazione.

3. Nei casi che precedono, l'affidatario deve comunque possedere un'esperienza e una professionalità attinenti e adeguate rispetto all'affidamento ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.

Art. 11

Elenchi di operatori

1. Resta nella facoltà dell'ODCEC procedere all'istituzione di un elenco di operatori economici o di professionisti dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddiviso anche per materia o settori di attività, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sempre aperto. In tal caso, il suddetto elenco non costituisce alcuna graduatoria di merito.